

Iscrizione all'anagrafe ONLUS

Le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, se in possesso di determinati requisiti, possono usufruire di rilevanti agevolazioni fiscali e di un regime tributario agevolato per quanto riguarda le imposte sui redditi, l'Iva e le altre imposte indirette.

Per beneficiare delle agevolazioni i soggetti interessati devono chiedere l'iscrizione all'anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), presentando una comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Questo adempimento non è richiesto alle cosiddette "Onlus di diritto":

- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995.
- le Organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987)
- le cooperative sociali iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio (Legge 381/1991)
- i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.

Quali sono le agevolazioni

Tutte le agevolazioni sono indicate nel Dlgs 460/1997

Ai fini delle imposte dirette, per esempio:

- non è considerata attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

- non concorrono alla formazione della base imponibile i proventi derivanti dall'esercizio di attività connesse o le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative
- non concorrono alla formazione del reddito i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali, anche se in contropartita di beni di modico valore o di servizi
- non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime convenzionale.

Per quanto riguarda l'Iva, per esempio, non c'è l'obbligo di ricevuta o scontrino fiscale per le operazioni riconducibili alle attività istituzionali.

Tra le agevolazioni riguardanti le altre imposte indirette rientrano:

- l'esenzione dall'imposta di bollo e della tassa sulle concessioni governative
- il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento

I requisiti

I requisiti richiesti per essere ammessi alle agevolazioni sono indicati nell'articolo 10 del Dlgs 460/1997 . Tra questi:

- lo svolgimento di attività in determinati settori (assistenza sociale e sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione, sport dilettantistico, ricerca scientifica, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico e altre)
- il perseguimento di finalità di solidarietà sociale
- il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione e l'obbligo di impiegarli per realizzare le attività istituzionali
- l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso scioglimento, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità

Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale e di usare nella denominazione la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

Non sono ammessi a fruire delle agevolazioni:

- enti pubblici
- società commerciali diverse da quelle cooperative
- enti conferenti (Legge 218/1990)
- partiti e movimenti politici
- organizzazioni sindacali
- associazioni di datori di lavoro
- associazioni di categoria.

La comunicazione all'Agenzia: come e quando

- Per chiedere l'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus e usufruire delle agevolazioni, occorre inviare il [modello di comunicazione](#) alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del soggetto richiedente.
- Alla comunicazione va allegata una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante della Onlus, nella quale si devono attestare le attività svolte e il possesso dei requisiti. In alternativa alla dichiarazione, può essere allegata una copia dello statuto o dell'atto costitutivo.
- La comunicazione va inviata entro 30 giorni dalla data di redazione (se atto pubblico) o di autenticazione o registrazione (se scrittura privata) dello statuto o dell'atto costitutivo.
- Se l'invio è effettuato oltre questo termine, le agevolazioni si applicheranno dalla data di presentazione della comunicazione.

Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

- I documenti devono essere spediti tramite raccomandata, in plico senza busta, con ricevuta di ritorno o consegnati in duplice copia alla Direzione regionale competente.

I controlli, l'iscrizione e la cancellazione

- Per evitare che soggetti privi dei requisiti possano utilizzare i benefici fiscali, prima di consentire la loro iscrizione all'Anagrafe delle Onlus, la Direzione regionale effettua un controllo sulla regolarità della compilazione del modello di comunicazione e sulla sussistenza degli stessi requisiti.
- L'esito del controllo è comunicato entro 40 giorni dal ricevimento della documentazione. In mancanza di qualsiasi comunicazione da parte della Direzione regionale l'organizzazione si intende iscritta nell'Anagrafe delle Onlus.
- Dopo l'iscrizione, se l'organizzazione perde i requisiti richiesti, deve comunicare entro 30 giorni le variazioni dei dati precedentemente forniti, con lo stesso modello di comunicazione utilizzato per la richiesta di iscrizione.
- La sopravvenuta mancanza dei requisiti può anche essere riscontrata nel corso di verifiche effettuate dagli uffici nell'ambito della propria ordinaria attività istituzionale. In questo caso, saranno gli uffici stessi a informare tempestivamente le Direzioni regionali che provvederanno a cancellare l'organizzazione dall'Anagrafe e a notificarle il provvedimento di cancellazione.